

Conciliazione e arbitrato nel “Collegato lavoro”

di *Alessandro Corvino*

Avvocato

Collaboratore Adapt - Centro Studi Internazionali e Comparati sul diritto
del lavoro e sulle Relazioni industriali

Le sedi arbitrali

1) Le Direzioni provinciali del lavoro e i collegi arbitrali istituiti presso le sedi abilitate (art. 412 c.p.c.):

- enti bilaterali;
- Commissioni universitarie;
- collegi provinciali dei consulenti del lavoro;
- Ministero del lavoro, Dipartimento Attività ispettiva;

2) le sedi eventualmente individuate dalla contrattazione collettiva (art. 412-ter c.p.c.);

3) un collegio ad hoc (composto da un rappresentante di ciascuna parte e da un terzo membro, in funzione di presidente) (art. 412-quater c.p.c.).

Le procedure arbitrali

Direzione provinciale del lavoro e collegi arbitrali presso le sedi di certificazione

- La procedura arbitrale può essere attivata in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo termine, in caso di mancata riuscita, dinanzi alla stessa Commissione ove si è svolto il tentativo.
- Le parti devono indicare:
 - 1) il termine per l'emanazione del lodo (non può superare i 60 giorni dal conferimento del mandato);
 - 2) le norme a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Le procedure arbitrali

Sedi individuate dalla contrattazione collettiva

- Si applicheranno le norme previste (eventualmente) dalla contrattazione collettiva

Collegio ex art. 412-quater c.p.c.

- La procedura arbitrale può essere attivata solo una volta fallito il tentativo di conciliazione esperito avanti il collegio medesimo.
- Il collegio può interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove oppure invitare le parti alla immediata discussione orale.
- La controversia è decisa (entro 20 giorni dall'udienza di discussione) mediante un lodo.

L'equità

Equità integrativa:

- si ha quando il legislatore rinuncia a predisporre la disciplina legale di particolari aspetti di una fattispecie e preferisce affidare al giudice il compito di intervenire caso per caso.

Equità sostitutiva:

- si ha quando, pur essendoci una disciplina legale, si consente di decidere il caso concreto in modo diverso (possibilità di un temperamento delle norme di legge, giustificata dalla peculiarità della fattispecie; vi deve essere comunque una adeguata motivazione e un processo logico alla base della stessa).

Il giudice può decidere una controversia secondo equità solo quando è previsto dalla legge ovvero quando il merito della causa riguarda diritti disponibili e le parti gliene abbiano fatto concorde richiesta (in questo secondo caso la sentenza è inappellabile).

L'equità

Limiti:

- obbligo del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi formatori della materia;
- obbligo del rispetto di diritti di rilevanza costituzionale;
(principi e diritti che non potrebbero essere posti in discussione dal giudice, pena lo sconfinamento nell'arbitrio).

L'annullabilità

Il lodo è annullabile (ex art. 808-ter c.p.c.):

- 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti (e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale);
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro;
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

Efficacia del lodo

Il lodo produce fra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113 del codice civile.

Art. 2113 Rinunzie e transazioni

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.

Modalità di accesso all'arbitrato

Quando una controversia è già insorta tra le parti:

- **compromesso** ex art. 807 c.p.c. (accordo fatto per iscritto nel quale sia determinato l'oggetto della controversia).

Quando si vuole affidare ad arbitri la risoluzione di una controversia che potrebbe sorgere:

- **clausola compromissoria** ex art. 808 c.p.c. (patto tra le parti).

Modalità di accesso all'arbitrato

Affinché possa essere introdotta una **clausola compromissoria** è necessario che si verifichino **due requisiti**:

- 1) la possibilità di pattuirle deve essere prevista da accordi interconfederali e da contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ;
- 2) la clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di certificazione (per accertare l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali e future controversie).
- 3) non deve riguardare la risoluzione del rapporto
- 4) deve essere stipulata dopo il decorso del periodo di prova

Avv. Alessandro Corvino
www.adapt.it
alessandro.corvino@adapt.it